

Repertorio n. 84472

Raccolta n. 12994

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELLA SOCIETA' CDC POINT S.P.A.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici, il giorno sedici del mese di marzo in Pontedera, frazione Gello, via Calabria n.1 presso la sede della società "CDC POINT s.p.a., alle ore undici e minuti quindici.

Innanzi a me, dottor Sergio Napolitano, notaio in Pontedera, iscritto nel ruolo del distretto notarile di Pisa, è presente il signor

**DIOMEGLI GIUSEPPE**, nato a Pontedera il 10 gennaio 1949, domiciliato ove appresso per la carica, il quale interviene al presente atto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "**CDC POINT - S.P.A.**" - in forma abbreviata "CDC S.P.A.", con sede in Pontedera, via Calabria, 1, capitale sociale deliberato Euro 6.234.396, sottoscritto e versato Euro 6.131.996,00 iscritta al Registro delle Imprese di Pisa con codice fiscale e numero di iscrizione 01250630504 ed al REA presso la Camera di commercio di Pisa al n. 110443

Il medesimo, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara che è qui riunito il

consiglio di amministrazione della anzidetta società' su convocazione del suo presidente, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO:**

- modifiche dello statuto e del Regolamento Assembleare per l'adeguamento alla normativa.

Il costituito, nella detta qualità, constatata e fa constatare:

- che il Consiglio di Amministrazione è stato convocato, in questo giorno, luogo ed ora con avviso inviato a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché a tutti i componenti del Collegio Sindacale;

- che per il consiglio di Amministrazione oltre ad esso costituito, quale presidente, sono presenti l'amministratore delegato Enrico Dell'Artino ed i Consiglieri Indipendenti Enrico Barachini ed Elena Cenderelli. E' assente giustificato il Consigliere Indipendente Emilio Vitale;

- che sono altresì presenti per il Collegio sindacale il Presidente, Alberto Lang, nonché i Sindaci Effettivi Daniela Carli e Luca Cecconi.

Pertanto dichiara la presente riunione valida e quindi idonea a deliberare sull'ordine del giorno.

Passando alla discussione sull'argomento all'ordine del giorno

il costituito, preliminarmente ricorda che l'articolo 15) dello statuto sociale, prevede alcune attribuzioni specifiche al consiglio di amministrazione tra cui "l'adeguamento dello statuto e del regolamento assembleare a disposizioni normative, anche mediante l'esercizio della facoltà di optare tra le diverse opportunità individuate e disciplinate dalla normativa, anche secondaria, vigente ed applicabile. Il tutto nel rispetto dell'art. 2365 secondo comma del codice civile".

Quindi il Presidente evidenzia che a seguito delle novità introdotte dal Dlgs. N. 27/2010, recante il "Recepimento della direttiva 2007/36 Ce del Parlamento europeo e del consiglio dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, in attuazione della delega di cui all'art 31 della legge 7 luglio 2009, 88", ed alle novità conseguenti alle integrazioni del Regolamento Emittenti adottate da Consob con delibera n. 17592 del 14.12.2010, la Società deve approvare delle modifiche statutarie, si rende necessario adeguare l'attuale statuto sociale ed in particolare gli articoli 7 (convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria), 10 (diritto di intervento in assemblea, rappresentanza ed esercizio del diritto di voto); 12 (amministrazione); 18 (collegio sindacale).

Propone pertanto di modificare tali articoli ed illustra brevemente dette modifiche che sono recepite nello Statuto della società di seguito allegato.

**a) - Art. 7) -** Convocazione dell'assemblea ordinaria e Straordinaria: Alla fine di tale articolo, dopo il comma contrassegnato dal n. 7.3, è inserito quanto segue:

"7.4 I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, salvi i casi in cui la legge prescrive un diverso termine, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Le domande devono essere presentate per iscritto. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quella sulle materie all'ordine del giorno. Delle integrazioni ammesse dal Consiglio di Amministrazione è data notizia nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea, salvo diverso termine previsto dalla legge. Entro

il termine ultimo per la richiesta di integrazione, i soci richiedenti consegnano al Consiglio di Amministrazione una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione, con le modalità fissate per legge.";

**b) Art. 10) "Diritto di intervento in assemblea, rappresentanza ed esercizio del diritto di voto":**

**a.1** il primo comma dell'articolo in esame recita: *"Hanno diritto di partecipare in assemblea gli azionisti che risultino legittimati all'esercizio del diritto di voto e per i quali sia pervenuta alla Società, almeno due giorni non festivi precedenti la data dell'assemblea, la comunicazione rilasciata da intermediario finanziario abilitato di cui all'art. 2370 del codice civile. La comunicazione, effettuata conformemente a quanto sopra, è valida anche per la seconda convocazione e, ove applicabile, per la terza convocazione."*.

Ai sensi dell'art. 83 sexies quarto comma del TUF (diritto d'intervento in assemblea ed esercizio del voto) la comunicazione all'emittente effettuata dall'intermediario riguardo alla legittimazione all'intervento in assemblea ed

*all'esercizio del diritto di voto deve "pervenire entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (omissis). Resta ferma la legittimazione all'intervento ed al voto qualora le comunicazioni siano pervenute all'emittente oltre i termini indicati nel presente comma, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione".*

Alla luce di quanto sopra appare, dunque, opportuno modificare il testo del suddetto articolo 10 dello Statuto sociale nei seguenti termini:

"10.1. - La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata ai sensi di legge da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o in unica convocazione. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Le

comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o in unica convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalla Consob, d'intesa con la banca d'Italia, con regolamento. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. ";

**b.2** - l'art. 135 decies del TUF (conflitto di interessi del rappresentate e dei sostituti) recita: *"il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva il conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto di interessi"*.

Nell'art. 10.4 dello statuto è individuato quale rappresentate designato il responsabile della funzione

investor relation della società, appare pertanto opportuno esplicitare il conflitto di interessi (che peraltro la società pubblicizzerà anche a mezzo espressa previsione nel testo della convocazione dell'Assemblea), inserendo al termine del primo capoverso dell'art. 10.4: *"Il responsabile investor relation è dirigente di CDC POINT S.p.A. e come tale in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 135 decies del TUF, con la conseguenza che il socio delegante dovrà conferire specifiche deleghe di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante designato dovrà votare"*.

**c) Art. 12) "Amministrazione":**

**c.1** Ai sensi dell'art. 147 *ter*, comma 1-bis comma del TUF (elezione e composizione del Consiglio di Amministrazione) *"le liste sono depositate presso l'emittente entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione"*.

L'art. 12.2 dello statuto sociale prevede che il suddetto deposito sia effettuato a pena di decadenza almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione: appare pertanto opportuno modificare il testo eliminando la locuzione *"almeno quindici giorni prima di*

*quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, salvo i diversi", per ottenere il seguente dettato:*

" Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea, in unica o in prima convocazione, chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento, almeno ventuno giorni prima di quello fissato dall'assemblea di prima o unica convocazione."

**c.2** ai sensi dell'art. 147 *ter*, comma 1-bis comma del TUF (elezione e composizione del Consiglio di Amministrazione) "La titolarità della quota minima di partecipazione prevista dal comma 1 dell'art. 147 *ter* del TUF è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente".

L'art 12.2 dello statuto sociale invece prevede testualmente

che "unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati [termini di deposito della lista -ndr-) dovranno depositarsi (i) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste (omissis)".

In considerazione di quanto sopra appare opportuno modificare lo Statuto sociale eliminando il testo corrispondente ai punti (i) - ii e iii, e precisamente dalle parole "(i) l'apposita certificazione rilasciata" fino a "nell'avviso di convocazione dell'assemblea", sostituendoli con il seguente testo:

" (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per l'assunzione delle rispettive cariche e (ii) un curriculum vitae di ciascun candidato ove siano riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso e l'attestazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente, nonché (iii) le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento, che verranno indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

La titolarità della quota minima di partecipazione prevista per la presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.".

**d)- ART 18 "Collegio Sindacale": l'art 148 del TUF (sezione V Organi di controllo - (composizione)**

**d.1** ai sensi del suddetto Dlgs. N. 27/2010 l'art 148 del TUF (sezione V Organi di controllo) (composizione) è stato integrato con la previsione che in materia di elezioni del collegio sindacale *"Si applica l'art. 147 ter, comma 1 bis del TUF"*, con la conseguenza che appare opportuno modificare lo Statuto sociale nei seguenti termini:

**d.1.1** sostituire la frase contenente il richiamo al termine dei 15 giorni per il deposito delle liste con il seguente testo:

"Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale oppure trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata nell'avviso di convocazione entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea, in unica o in prima convocazione, chiamata a deliberare sulla

nomina dei componenti del Collegio Sindacale, e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento, almeno ventuno giorni prima di quello fissata dall'assemblea di prima o unica convocazione.

**La** titolarità della quota minima di partecipazione prevista per la presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società

. Nel caso in cui alla data di scadenza dei termini di legge sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto le liste presentate dai soci che, in base a quanto stabilito nel comma 4 dell'art. 144 sexies del regolamento Emittenti, risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144 - quinquies dello stesso Regolamento, possono presentare liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie eventualmente previste dallo Statuto sono ridotte alla metà

**d.1.2** sostituire la previsione statutaria "Al fine di

*comprovare la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione delle liste, i soci devono contestualmente presentare e/o recapitare presso la sede sociale unitamente a ciascuna lista, copia della certificazione emessa dai soggetti depositari delle loro azioni" con il seguente testo:*

*"La titolarità della quota minima di partecipazione prevista per la presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società*

*La società consente ai soci che intendono presentare le liste di effettuare il deposito tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza, secondo modalità dalla stessa stabilite e rese note dell'avviso di convocazione dell'assemblea, che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito. "*

Al termine della illustrazione si apre la discussione a seguito della quale il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti, approva le modifiche statutarie riportate nel testo proposto.

Lo statuto sociale nella sua veste aggiornata, si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per

dispensa a me notaio datane dal costituito firmato dallo stesso e da me notaio.

Successivamente prende la parola il Presidente il quale, sempre richiamando l'art. 15 dello Statuto sociale e le disposizioni normative che hanno indotto ad approvare le suddette modifiche statutarie, evidenzia la necessità di adeguare anche il regolamento assembleare.

Il Presidente quindi illustra le modifiche che sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Innanzitutto appare opportuno aggiornare il regolamento con gli attuali dati della sede legale dal momento che in esso risulta ancora la Via Tosco Romagnola e dare evidenza che il regolamento è reperibile anche sul sito "[www.cdc.it](http://www.cdc.it)". All'art. 2 (accesso in assemblea) si propone di richiamare lo Statuto e la normativa vigente e nell'intero regolamento di sostituire l'espressione "soci" con "soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto". Poiché ai sensi l'art 127 ter del TUF gli azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea ed a tali domande deve essere data risposta, al più tardi, durante l'Assemblea stessa, si propone di consentire al Presidente, all'art 3.3, di tenere conto del numero di domande pervenute prima

dell'Assemblea, cui sia già stata data risposta da parte della società, nel fissare il periodo di tempo a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio intervento. Si propone altresì di inserire all'art. 3.5 le modalità di risposta alle domande pervenute prima dell'Assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società.

Al termine della illustrazione si apre la discussione a seguito della quale il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti, approva le modifiche al regolamento assembleare. Tale regolamento, omessane la lettura per dispensa a me notaio datane dal costituito firmato dallo stesso e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "B", per formarne parte integrante e sostanziale.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, la riunione viene chiusa alle ore dodici e minuti trentacinque.

Le spese del presente atto sono a carico della società.

Richiesto io notaio ho redatto il presente verbale, del quale, alla presenza degli intervenuti, ho dato lettura al costituito che dietro mia interpellanza lo approva, riconoscendolo conforme a verità. Viene sottoscritto dal costituito e da me notaio, anche nel margine dei fogli intermedi, essendo le ore

sedici e minuti cinquanta.

Scritto da persona di mia fiducia con mezzi meccanici, sotto la mia direzione e completato di mio pugno su quattro fogli per pagine quattordici.

F.TO DIOMELLI GIUSEPPE - SERGIO NAPOLITANO NOTAIO.